

ě

Collana Brěvitěř

DOMENICO SPOSITO

DIRITTO PRIVATO

intra



Collana Brěvitěř
Quantum necesse est



Edizioni Intra®
www.intraedizioni.it
edizioni@intra.pro

Tutti i diritti riservati.
Copyright © 2026 Intra S.r.l.s. – Pesaro, Marche, Italia
Testo aggiornato al 21 settembre 2026

ISBN 979-12-5991-923-6

Indice sommario

Indice sommario	3
Nota introduttiva	8
PARTE PRIMA – IL DIRITTO PRIVATO E LE SUE FONTI	11
Capitolo 1 – L'ordinamento giuridico e le fonti del diritto	11
1.1. Diritto pubblico e diritto privato	11
1.2. Le fonti del diritto italiano: gerarchia e rapporti	12
1.3. L'ordinamento europeo e il diritto interno	14
1.4. L'interpretazione della legge	16
1.5. L'analogia e i principi generali	17
1.6. L'abrogazione e l'irretroattività	18
1.7. Il Codice civile del 1942: struttura e contenuto	20
PARTE SECONDA – LE CATEGORIE GENERALI	22
Capitolo 2 – Le situazioni giuridiche soggettive	22
2.1. Diritti soggettivi, obblighi, facoltà, poteri	22
2.2. Diritti assoluti e relativi	24
2.3. Diritti potestativi	25
2.4. L'interesse legittimo nel diritto privato	26
2.5. L'abuso del diritto	28
Capitolo 3 – I fatti e gli atti giuridici	30
3.1. Fatti giuridici, atti giuridici, negozio giuridico	30
3.2. L'autonomia privata e i suoi limiti	32
3.3. Efficacia e validità degli atti giuridici	35
3.3.1. L'inesistenza	37
Capitolo 4 – I soggetti del diritto	38
4.1. La persona fisica: capacità giuridica e capacità di agire	38
4.2. L'incapacità: minori, interdetti, inabilitati, amministrazione di sostegno	40
4.3. Scomparsa, assenza e morte presunta	44
4.4. Enti e persone giuridiche	49
Capitolo 5 – I beni	54
5.1. Nozione di bene giuridico	54
5.2. Classificazioni: mobili e immobili, fungibili e infungibili, consumabili e deteriorabili	56
5.3. Le universalità	59
5.3.1. Le universalità di fatto	59
5.3.2. Il patrimonio	60
5.3.3. L'eredità	60
5.3.4. L'azienda e i segni distintivi	61
5.4. I frutti	66
5.5. I beni pubblici	67
Capitolo 6 – La tutela dei diritti	71
6.1. La pubblicità: trascrizione e registrazione	71
6.2. Le prove: onere, mezzi, prove documentali e testimoniali	74
6.3. Presunzioni, confessione, giuramento	77
6.4. La prescrizione	80
6.5. La decadenza	82
PARTE TERZA – LA PERSONA E I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ	86
Capitolo 7 – I diritti della persona	86
7.1. Personalità e diritti inviolabili	86
7.2. Integrità fisica e salute	88
7.3. Nome, immagine, identità personale	92
PARTE QUARTA – LA PROPRIETÀ E I DIRITTI REALI	95
Capitolo 8 – Il diritto di proprietà	95

8.1. Contenuto e limiti della proprietà	95
8.2. La proprietà fondiaria, edilizia, agricola	98
8.3. I rapporti di vicinato	100
8.3.1. Le immissioni	100
8.3.2. Le distanze legali	102
8.3.3. Luci e vedute	102
8.4. I modi di acquisto della proprietà	102
8.4.1. L'occupazione	103
8.4.2. L'invenzione	104
8.4.3. L'accessione	104
8.4.4. L'unione e la commistione	108
8.4.5. La specificazione	109
8.4.6. L'usucazione	109
Capitolo 9 – I diritti reali di godimento su cosa altrui	113
9.1. Superficie	113
9.2. Enfiteusi	116
9.3. Usufrutto	120
9.4. Uso	124
9.5. Abitazione	125
9.6. Divieto di cessione del diritto d'uso e di abitazione	126
9.7. Le servitù prediali	126
9.8. Diritti reali di garanzia	133
Capitolo 10 – La comunione e il condominio	135
10.1. La comunione	135
10.2. La divisione	138
10.2.1. Divisione oggettivamente parziale e divisione soggettivamente parziale	141
10.2.2. Divisione transattiva e transazione divisoria	141
10.3. Il condominio degli edifici	141
Capitolo 11 – Il possesso	145
11.1. Nozione e requisiti	145
11.2. Gli effetti del possesso	148
11.3. La tutela possessoria	150
PARTE QUINTA – LE OBBLIGAZIONI	153
Capitolo 12 – Il rapporto obbligatorio	153
12.1. Nozione, fonti, struttura	153
12.2. Gli elementi strutturali dell'obbligazione	154
12.3. Correttezza e buona fede	157
12.4. Obbligo e responsabilità patrimoniale	160
12.5. Tipologie di obbligazioni: le obbligazioni pecuniarie	163
12.6. Tipologie di obbligazioni: le obbligazioni soggettivamente complesse	166
12.7. Tipologie di obbligazioni: le obbligazioni oggettivamente complesse	169
Capitolo 13 – L'adempimento e l'inadempimento	171
13.1. L'adempimento: modalità e soggetti	171
13.2. Adempimento del terzo	174
13.3. La datio in solutum	175
13.4. L'inadempimento e i suoi effetti	177
13.5. La mora del debitore e del creditore	181
13.6. Il risarcimento del danno	184
13.7. I modi di estinzione diversi dall'adempimento	186
13.7.1. Novazione	186
13.7.2. Remissione del debito	188
13.7.3. Compensazione	190
13.7.4. Confusione	192
13.7.5. L'impossibilità sopravvenuta	193
Capitolo 14 – Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio	195
14.1. Cessione del credito	195
14.2. Surrogazione	198

14.3. Delegazione	201
14.4. L'espromissione	204
14.5. L'accollo	207
Capitolo 15 – Le garanzie del credito	210
15.1. La responsabilità patrimoniale generica (art. 2740 c.c.)	210
15.2. Derghe all'art. 2740 c.c.: vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust (cenni)	214
15.2.1. Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.	214
15.2.2. Il trust	218
15.3. Diritti reali e personali di garanzia: pegno, ipoteca e fideiussione	220
15.3.1 Il pegno	220
15.3.2. L'ipoteca	224
15.3.3. La fideiussione	229
PARTE SESTA – IL CONTRATTO	234
Capitolo 16 – Il contratto in generale	234
16.1. Nozione e funzione del contratto	234
16.2. Libertà contrattuale e suoi limiti	235
16.3. Categorie di contratti	237
16.4. La responsabilità precontrattuale	242
Capitolo 17 – La formazione e gli elementi del contratto	245
17.1. La formazione del contratto: il contratto di opzione e il contratto preliminare	245
17.1.1. Il contratto di opzione	245
17.1.2. Il contratto preliminare	248
17.1.3. T.A.I.C., la tutela degli acquisti di immobili da costruire	252
17.2. L'accordo e la conclusione del contratto	256
17.3. La causa	262
17.4. L'oggetto	265
17.5. La forma	270
17.6. Gli elementi accidentali: condizione, termine, onere	272
17.6.1. La condizione	272
17.6.2. Il termine	278
17.6.3. L'onere (modus)	279
Capitolo 18 – L'efficacia del contratto	281
18.1. Effetti tra le parti	281
18.2. Effetti rispetto ai terzi	283
18.3. Mutuo dissenso	284
18.4. Recesso	285
18.5. Revoca	286
18.6. La promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo	287
18.7. La riserva di nomina	288
18.8. La cessione del contratto	290
18.9. Il contratto a favore di terzo	293
18.10. La simulazione	298
18.11. La rappresentanza volontaria	302
18.12. Il rafforzamento del contratto: clausola penale e caparra	308
18.12.1. La clausola penale	308
18.12.2. La caparra confirmatoria	309
18.12.3. La caparra penitenziale	310
Capitolo 19 – Invalidità del contratto, la rescissione e la risoluzione	312
19.1. Nullità e annullabilità: differenze	312
19.2. La nullità	313
19.3. Le principali cause di nullità	315
19.4. Sanatoria e conversione del negozio nullo	318
19.5. L'annullabilità	319
19.6. Le cause di annullamento: incapacità e vizi del consenso (errore, violenza e dolo)	320
19.7. La convalida	324
19.8. La rescissione	324
19.9. La risoluzione per inadempimento	327

19.10. La risoluzione per impossibilità sopravvenuta	333
19.11. La risoluzione per eccessiva onerosità	334
Capitolo 20 – I singoli contratti	337
20.1. La vendita	337
20.1.1. Le vendite obbligatorie: la vendita di cosa futura, la vendita di bene altrui, la vendita con riserva di proprietà	339
20.1.2. La vendita con patto di riscatto	343
20.1.3. La vendita di eredità	346
20.2. La permuta	348
20.3. La locazione e il leasing	350
20.4. L'affitto	355
20.5. L'appalto e il contratto d'opera	357
20.6. Il mandato	360
20.7. Il deposito	364
20.8. Il mutuo	368
20.9. Il comodato	369
20.10. La rendita	371
20.11. La transazione	376
20.12. Altri contratti tipici (cenni: agenzia, mediazione, assicurazione, somministrazione)	380
PARTE SETTIMA – LE FONTI NON CONTRATTUALI DELLE OBBLIGAZIONI	385
Capitolo 21 – Atti e fatti diversi dal contratto	385
21.1. Le promesse unilaterali	385
21.2. La gestione di affari	388
21.3. Il pagamento dell'indebito	390
21.4. L'arricchimento ingiustificato	394
Capitolo 22 – La responsabilità civile	399
22.1. Funzioni e fonti della responsabilità	399
22.2. Il fatto e l'illiceità del fatto	401
22.3. L'imputabilità	402
22.4. Il dolo, la colpa e la responsabilità oggettiva	403
22.5. Il nesso di causalità	406
22.6. Il danno	408
22.7. La responsabilità per fatto altrui	411
22.8. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: differenze	415
PARTE OTTAVA – IMPRESA E SOCIETÀ	419
Capitolo 23 – L'imprenditore e l'impresa	419
23.1. Nozione di imprenditore	419
23.2. Imprese commerciali e agricole	421
23.3. Il registro delle imprese, l'azienda e i segni distintivi	427
23.4. Proprietà intellettuale: opere dell'ingegno e invenzioni industriali (cenni)	427
23.5. La libertà di concorrenza e la concorrenza sleale	431
Capitolo 24 – Le società	436
24.1. Nozione e tipi	436
24.2. La società semplice	441
24.3. La società in nome collettivo	450
24.4. La società in accomandita semplice	452
24.5. La società per azioni	456
24.6. La società a responsabilità limitata	473
24.7. La società in accomandita per azioni (cenni)	481
24.8. Le società cooperative	482
24.9. Le operazioni straordinarie: trasformazione, fusione, scissione (cenni)	485
24.10. Scioglimento e liquidazione delle società di capitali	492
Capitolo 25 – I titoli di credito	495
25.1. Caratteri generali: incorporazione, autonomia, legittimazione e letteralità	495
25.2. La cambiale	499
25.3. L'assegno	504
PARTE NONA – FAMIGLIA E RESPONSABILITÀ GENITORIALE	508

Capitolo 26 – Il diritto di famiglia	508
26.1. La famiglia nella Costituzione	508
26.2. Il matrimonio: requisiti ed effetti	510
26.3. Le unioni civili e la convivenza di fatto	514
26.4. Le convenzioni matrimoniali e il fondo patrimoniale	518
26.5. L'impresa familiare	530
26.6. Separazione e divorzio	533
26.7. La filiazione e l'adozione	537
Capitolo 27 – La responsabilità genitoriale	542
27.1. Nozione	542
27.2. Impedimento di uno dei genitori	543
27.3. Il conflitto di interessi ed il curatore speciale (artt. 320 e 321 c.c.)	545
27.4. Atti vietati (art. 323 c.c.)	547
27.5. Incapaci e impresa commerciale	548
27.6. Usufrutto legale	551
27.7. Decadenza, rimozione e cessazione della responsabilità genitoriale	554
PARTE DECIMA – SUCCESSIONI E DONAZIONI	557
Capitolo 28 – Le successioni	557
28.1. Nozione e apertura della successione, vocazione e delazione	557
28.2. Divieto di patti successori	563
28.3. Il chiamato all'eredità, la trasmissione della delazione e la giacenza dell'eredità	565
28.4. La capacità a succedere, l'indegnità e la diseredazione	570
28.5. Rappresentazione, accrescimento e sostituzione	573
28.6. La successione legittima	580
28.7. Vocazioni anomale e acquisti iure proprio	586
28.8. La successione necessaria	588
28.9. La successione testamentaria	598
28.9.1. Le forme del testamento	606
28.10. I legati	613
28.11. L'acquisto dell'eredità: accettazione e rinuncia	617
28.12. La comunione ereditaria e la divisione	627
28.12.1. La collazione	632
28.12.2. La divisione fatta dal testatore	634
28.13. Il patto di famiglia	637
Capitolo 29 – Le donazioni	642
29.1. Nozione e requisiti	642
29.2. Soggetti: donante e donatario (in particolare: il nascituro)	645
29.3. Elementi accidentali nella donazione	648
29.4. Figure particolari di donazione (modale, obbligatoria, liberatoria, remuneratoria, con riserva di usufrutto, obnuziale)	650
29.5. Donazioni indirette	654
29.6. Revoca delle donazioni	657
PARTE UNDICESIMA – LA TUTELA GIURISDIZIONALE	660
Capitolo 30 – Il processo civile e i metodi alternativi	660
30.1. Il processo di cognizione: struttura essenziale	660
30.2. Il processo di esecuzione	665
30.3. Mediazione, arbitrato, negoziazione assistita	668
30.4. Le procedure concorsuali: cenni sul Codice della crisi d'impresa	671
Indice analitico	678

Nota introduttiva

Struttura del volume.

Il volume è organizzato in undici Parti e trenta capitoli, per un totale di duecentoventicinque paragrafi numerati. Il percorso muove dalle fonti del diritto privato e dalle categorie generali, per poi esaminare i soggetti, i beni e i diritti reali, il rapporto obbligatorio, il contratto in generale e i singoli contratti, la responsabilità civile, l'impresa e le società, la famiglia, le successioni e le donazioni, fino alla tutela dei diritti.

Un maggiore grado di approfondimento.

Rispetto agli altri volumi della Serie Diritto, questo manuale adotta un grado di approfondimento superiore, coerente con il ruolo del diritto privato negli studi giuridici e nella preparazione a esami e concorsi.

Le norme cardine, isolate e riprodotte per esteso.

Dove l'istituto lo richiede, il testo delle disposizioni cardine è riprodotto integralmente e isolato in blocchi rientrati, composti in corpo minore: il lettore ha così sotto gli occhi la lettera della legge accanto alla sua spiegazione, senza dover ricorrere al codice.

Nessuna scheda, nessun box.

Coerentemente con l'impostazione dell'intera collana Brèvitèr, il volume non fa uso di schede riassuntive, box di approfondimento, elenchi di parole chiave o questionari a fine capitolo. La chiarezza è affidata al solo testo.



Collana Brëvitër
Quantum necesse est

I volumi della Collana Brëvitër sono caratterizzati da un approccio essenziale, realizzato attraverso un linguaggio chiaro e un impaginato lineare – solo testo, senza riquadri, colori o rimandi grafici che distraggono dalla lettura – pensato per favorire concentrazione e memorizzazione. Capitoli brevi e autosufficienti, così da poter essere letti e ripassati in poco tempo, senza rinunciare al rigore scientifico e all’aggiornamento. Con un’accurata selezione di ciò che è davvero necessario per comprendere e ricordare i concetti fondamentali di una disciplina, i volumi rappresentano un supporto per quanti debbano preparare un esame o un concorso, ma anche per i professionisti e per tutti coloro che hanno necessità di conoscere, riprendere e fissare i fondamenti di singole discipline.

I volumi della Collana Brëvitër nascono da un metodo editoriale che unisce strumenti avanzati, anche di intelligenza artificiale, al contributo di professionisti dei settori trattati, che ne seguono progetto, sviluppo e revisione. La Collana è diretta da Gianluca Sposito, giurista e autore di numerose pubblicazioni su linguaggio e comunicazione, anche in lingua inglese, e docente di *Argomentazione giuridica e retorica forense* nell’Università di Urbino Carlo Bo.

PARTE PRIMA – IL DIRITTO PRIVATO E LE SUE FONTI

Capitolo 1 – L'ordinamento giuridico e le fonti del diritto

1.1. Diritto pubblico e diritto privato

Il diritto può esser distinto in diritto pubblico e diritto privato. Il diritto pubblico disciplina l'organizzazione dello Stato e degli enti pubblici, nonché i rapporti in cui uno di questi soggetti agisce nell'esercizio di potestà pubbliche. Il diritto privato, invece, disciplina i rapporti tra soggetti posti su un piano di parità – persone fisiche, persone giuridiche, enti – indipendentemente dalla natura pubblica o privata di ciascuno.

La distinzione non è meramente accademica: da essa dipendono la giurisdizione competente (giudice ordinario o giudice amministrativo), il regime degli atti, le forme di tutela esperibili e l'applicabilità delle norme del Codice civile.

I criteri di distinzione.

La dottrina ha elaborato nel tempo diversi criteri per distinguere le due branche del diritto. I principali sono tre.

a) Criterio degli interessi (o criterio teleologico). Il diritto pubblico tutelerebbe interessi generali o collettivi; il diritto privato tutelerebbe interessi individuali. Il criterio è insufficiente perché anche il diritto privato – ad es. attraverso le norme sull'ordine pubblico o sulla tutela del consumatore – persegue e tutela interessi generali.

b) Criterio dei soggetti. Il diritto pubblico si applicherebbe quando uno dei soggetti del rapporto è lo Stato o un ente pubblico. Il criterio è insufficiente perché lo Stato agisce talvolta *iure privatorum* – ad es. quando stipula un contratto di locazione – ed è in quel caso soggetto al diritto privato.

c) Criterio della posizione dei soggetti (o criterio della natura del rapporto). Oggi prevalente: appartiene al diritto pubblico il rapporto in cui uno dei soggetti agisce nell'esercizio di una potestà pubblica, ponendosi in una posizione di supremazia rispetto all'altro; appartiene al diritto privato il rapporto in cui i soggetti si trovano su un piano di parità giuridica. È il criterio accolto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.

Diritto privato e diritto civile.

Il termine diritto civile è spesso usato come sinonimo di diritto privato in senso ampio. In senso più tecnico, il diritto civile designa la parte del diritto privato disciplinata dal Codice civile – contrapposta al diritto commerciale, che regola i rapporti dell'imprenditore e delle società. L'unificazione del 1942, con cui il legislatore italiano ha riunito in un unico Codice civile la disciplina civile e quella commerciale, ha attenuato questa distinzione senza eliminarla: il Codice civile contiene tuttora una parte dedicata all'impresa e alle società (Libro V), nella quale sopravvivono regole speciali rispetto alla disciplina generale.

1.2. Le fonti del diritto italiano: gerarchia e rapporti

Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti dai quali l'ordinamento giuridico fa derivare norme giuridiche vincolanti. Il loro studio è indispensabile perché consente di individuare quale norma si applica a un determinato rapporto, quale prevale in caso di conflitto e quale giudice è competente a sindacare la validità di una norma rispetto a un'altra.

Le fonti nel sistema italiano.

L'art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi), premesse al Codice civile, elenca le fonti del diritto italiano:

Art. 1 disp. prel. – *Indicazione delle fonti*

[1] Sono fonti del diritto:

- 1) le leggi;
- 2) i regolamenti;
- 3) le norme corporative;
- 4) gli usi.

L'elencazione è oggi parzialmente superata: le norme corporative sono state abolite con la caduta del regime fascista; l'art. 1 non menziona la Costituzione (entrata in vigore nel 1948, successivamente alle Preleggi del 1942) né le fonti europee, che pure sono oggi parte integrante dell'ordinamento italiano. L'elenco va quindi letto alla luce dell'evoluzione costituzionale e sovranazionale.

La gerarchia delle fonti.

Le fonti del diritto italiano sono organizzate in una gerarchia rigida. Una fonte di grado inferiore non può derogare a una fonte di grado superiore;

se lo fa, l'atto è invalido e può essere rimosso dall'ordinamento. I livelli principali sono i seguenti.

a) La Costituzione e le leggi costituzionali. Occupano il vertice della gerarchia. La Costituzione del 1948 è rigida: può essere modificata solo con il procedimento aggravato previsto dall'art. 138 Cost. Le leggi ordinarie contrarie alla Costituzione sono incostituzionali e vengono annulate dalla Corte Costituzionale su ricorso in via incidentale o in via principale.

b) Le fonti primarie: leggi ordinarie, atti aventi forza di legge. Sono approvate dal Parlamento secondo il procedimento ordinario (artt. 70 ss. Cost.) o emanate dal Governo nei casi e nei limiti previsti dalla Costituzione. Le principali fonti primarie di origine governativa sono il decreto-legge (art. 77 Cost.), adottato in casi di necessità e urgenza e soggetto a conversione parlamentare entro sessanta giorni, e il decreto legislativo (art. 76 Cost.), adottato su delega del Parlamento.

c) Le fonti secondarie: regolamenti. Sono atti normativi del Governo, dei Ministri o di altri enti pubblici, adottati nell'esercizio di una potestà regolamentare attribuita dalla legge. Non possono derogare a norme di rango primario. In caso di contrasto con la legge, il regolamento è illegittimo e può essere annullato dal giudice amministrativo.

d) Gli usi (o consuetudini). Consistono in comportamenti costantemente e uniformemente tenuti nella convinzione della loro obbligatorietà (*opinio iuris ac necessitatis*).

I criteri per la soluzione dei conflitti tra fonti.

Quando due norme confliggono, l'ordinamento ricorre a tre criteri fondamentali.

a) Criterio gerarchico. La norma di grado superiore prevale su quella di grado inferiore, indipendentemente dal tempo di emanazione. La norma inferiore contraria alla superiore è invalida.

b) Criterio cronologico. Tra norme dello stesso grado, la norma successiva nel tempo abroga quella precedente (*lex posterior derogat priori*). L'abrogazione può essere espressa, tacita o per incompatibilità.

c) Criterio di specialità. La norma speciale prevale su quella generale dello stesso grado, anche se anteriore nel tempo (*lex specialis derogat generali*). Ad es., le norme del Codice del consumo prevalgono sulle

corrispondenti norme generali del Codice civile nei rapporti tra professionisti e consumatori.

I tre criteri non sono sempre sufficienti a risolvere ogni conflitto: in alcuni casi – cd. antinomie – il giudice deve ricorrere all'interpretazione sistematica o all'analogia (v. § 1.4 e 1.5).

1.3. L'ordinamento europeo e il diritto interno

Il diritto dell'Unione europea costituisce oggi una fonte autonoma e distinta rispetto all'ordinamento italiano, con la quale il diritto privato nazionale si intreccia in modo sempre più stretto. La comprensione dei rapporti tra le due fonti è indispensabile per applicare correttamente numerosi istituti – dalla tutela del consumatore alla protezione dei dati personali, dalla disciplina dei contratti alle garanzie nei rapporti di lavoro.

Le fonti del diritto europeo.

Il diritto dell'Unione europea si articola in diritto primario e diritto derivato.

Il diritto primario è costituito dai Trattati istitutivi – in particolare il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), che a partire dal Trattato di Lisbona del 2007 ha lo stesso valore giuridico dei Trattati.

Il diritto derivato comprende gli atti adottati dalle istituzioni europee in attuazione dei Trattati. Le principali fonti derivate rilevanti per il diritto privato sono:

a) Il regolamento (art. 288 TFUE). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di alcun provvedimento di recepimento da parte del legislatore. Ad es., il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali è direttamente efficace nell'ordinamento italiano.

b) La direttiva (art. 288 TFUE). Vincola lo Stato membro quanto al risultato da raggiungere, tuttavia lasciando alle autorità nazionali la scelta dei mezzi. Deve essere recepita entro il termine indicato dalla direttiva stessa. In caso di mancato o tardivo recepimento, il singolo può invocare le disposizioni della direttiva che siano sufficientemente precise e incondizionate direttamente davanti al giudice nazionale (efficacia diretta verticale). Ad es., numerose direttive in materia di contratti del consumatore sono state recepite nel Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005).

I rapporti tra diritto europeo e diritto interno.

Il rapporto tra le due fonti è governato dal principio del primato del diritto europeo, elaborato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) a partire dalla sentenza Costa c. ENEL del 1964 e recepito dalla Corte Costituzionale italiana con la sentenza n. 170/1984 (cd. sentenza Granital). Il principio opera nel modo seguente:

- a) Le norme europee direttamente applicabili (regolamenti e direttive *self-executing*) prevalgono sulle norme interne confliggenti, anche successive. Il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna contraria al diritto europeo senza dover attendere l'intervento della Corte Costituzionale.
- b) Le norme europee prive di effetto diretto (direttive non recepite o non *self-executing*) non possono essere direttamente applicate nei rapporti tra privati (efficacia diretta orizzontale esclusa), ma il giudice nazionale è tenuto a interpretare il diritto interno in modo conforme alla direttiva (interpretazione conforme).
- c) I controlimiti. La Corte Costituzionale ha affermato che il primato del diritto europeo incontra un limite nei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano e nei diritti inviolabili della persona. In questi casi, la norma europea non può essere applicata.

Il diritto europeo e il diritto privato italiano.

L'influenza del diritto europeo sul diritto privato italiano è pervasiva. Alcuni esempi rilevanti per i temi trattati in questo manuale:

- la disciplina dei contratti del consumatore (artt. 33 ss. Codice del consumo) deriva dal recepimento di direttive europee;
- la tutela dei dati personali è oggi interamente regolata dal GDPR (Reg. UE 2016/679), integrato dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- la responsabilità per prodotti difettosi (D.Lgs. 206/2005, artt. 114 ss.) deriva dalla direttiva 85/374/CEE;
- le procedure di risoluzione alternativa delle controversie tra consumatori e professionisti sono regolate in attuazione della direttiva 2013/11/UE.

Il giudice nazionale è quindi tenuto, in tutti questi ambiti, a interpretare le norme del Codice civile e delle leggi speciali in modo conforme al diritto europeo, ricorrendo ove necessario alla CGUE mediante rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE).

1.4. L'interpretazione della legge

Interpretare una norma giuridica significa stabilire il significato da attribuire al testo normativo al fine di applicarlo a un caso concreto. L'interpretazione non è un'operazione meccanica: anche le norme più chiare richiedono un'attività intellettuale di comprensione e collocazione sistematica. Le regole sull'interpretazione della legge sono fissate dall'art. 12 delle Preleggi.

Art. 12 disp. prel. – *Interpretazione della legge*

[1] Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

[2] Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

L'art. 12 delle Preleggi enuncia i criteri fondamentali di interpretazione, che la dottrina ha ulteriormente elaborato. I principali sono i seguenti.

a) Interpretazione letterale. È il punto di partenza obbligato: il significato della norma si ricava dal senso proprio delle parole, secondo l'uso comune del linguaggio o, quando si tratta di termini tecnici, secondo il loro significato tecnico-giuridico. Il criterio letterale è necessario ma non sufficiente: un testo può essere ambiguo, lacunoso o contraddittorio.

b) Interpretazione logica (o teleologica). Si ricerca l'intenzione del legislatore – la *ratio legis* – ossia lo scopo che la norma intende perseguire. La *ratio* si desume dai lavori preparatori (Relazione al Codice civile), dal contesto storico in cui la norma è stata emanata e dalla sua collocazione sistematica. Secondo la dottrina prevalente, l'intenzione rilevante non è quella storica e soggettiva del legislatore che ha redatto il testo, bensì quella oggettiva della norma così come vive nell'ordinamento attuale.

c) Interpretazione sistematica. La norma non va letta isolatamente ma nel contesto dell'intero ordinamento: ogni disposizione assume significato in relazione alle altre norme che disciplinano la stessa materia o istituti affini. Il giudice deve privilegiare l'interpretazione che rende la norma coerente con il sistema, evitando contraddizioni interne.

d) Interpretazione adeguatrice. La norma deve essere interpretata in modo conforme alla Costituzione, quando il testo lo consenta. Il giudice, prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, è tenuto a verificare se sia possibile un'interpretazione della norma compatibile con i principi costituzionali (interpretazione costituzionalmente orientata).

Analogamente, la norma va interpretata in modo conforme al diritto europeo (v. § 1.3).

L'interpretazione autentica.

L'interpretazione autentica è quella che viene fornita dallo stesso legislatore mediante una norma successiva, che dichiara il significato di una norma precedente. Ha valore normativo e si impone al giudice ed agli operatori del diritto.

1.5. L'analogia e i principi generali

Accade che una fattispecie concreta non sia disciplinata da alcuna norma. L'art. 12, c. 2, delle Preleggi indica i criteri per colmare le lacune, stabilendo una sequenza obbligata: prima l'analogia *legis*, poi l'analogia *iuris*.

L'analogia legis.

L'analogia *legis* consiste nell'applicare a un caso non previsto dalla legge una norma dettata per un caso simile o per una materia analoga. Il fondamento è la parità di *ratio*: se due fattispecie presentano gli stessi elementi essenziali che giustificano una determinata disciplina, è coerente applicare a entrambe la medesima regola (*ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio*).

I presupposti dell'analogia *legis* sono due: l'esistenza di una lacuna legislativa (ossia l'assenza di una norma che disciplini il caso) e la somiglianza rilevante tra il caso non previsto e quello regolato dalla norma da applicare in via analogica. La somiglianza deve riguardare gli elementi che giustificano la disciplina, non aspetti secondari o accidentali.

Ad es., il divieto di costituire diritto di ipoteca per testamento (art. 2821 comma 2 c.c.) è applicato per analogia (ed *eadem ratio*) anche al pegno, su cui il legislatore nulla ha disposto.

L'analogia iuris.

Se non esiste nemmeno una norma applicabile in via analogica, il giudice ricorre ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Non si applica una norma specifica (in via analogica), ma si ricava una regola dai principi che pervadono l'intero sistema o un suo settore.

I principi generali sono sia principi impliciti (desumibili dall'insieme delle norme positive) sia principi espliciti, come quelli enunciati dalla Costituzione (buona fede, solidarietà, uguaglianza) o dai Trattati europei.

I limiti dell'analogia.

L'analogia non è applicabile in due categorie di norme:

a) Le norme penali. Il principio di legalità in materia penale (art. 25, c. 2, Cost.) vieta l'applicazione analogica delle norme incriminatrici: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato.

b) Le norme eccezionali. L'art. 14 delle Preleggi vieta l'applicazione analogica delle leggi penali e di quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi. Le norme eccezionali derogano a un principio generale e per questo non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti: la loro *ratio* è per definizione limitata alla fattispecie disciplinata.

Art. 14 disp. prel. – *Applicazione delle leggi penali ed eccezionali*

[1] Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

1.6. L'abrogazione e l'irretroattività

Le norme giuridiche possono essere rimosse dall'ordinamento o perdere efficacia nel tempo. I meccanismi fondamentali attraverso cui ciò avviene sono l'abrogazione e la dichiarazione di incostituzionalità. Distinto da entrambi è il problema dell'efficacia della legge nel tempo, governato dal principio di irretroattività.

L'abrogazione.

L'abrogazione è la cessazione dell'efficacia di una norma per effetto di una norma successiva dello stesso grado o di grado superiore. L'art. 15 delle Preleggi ne disciplina le modalità.

Art. 15 disp. prel. – *Abrogazione delle leggi*

[1] Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Le forme di abrogazione sono quindi tre.

a) Abrogazione espressa. Il legislatore dichiara esplicitamente che una determinata norma o legge cessa di avere efficacia. È la forma più certa e produce effetti immediati dalla data ivi indicata.

b) Abrogazione tacita per incompatibilità. Le nuove disposizioni sono incompatibili con le precedenti: le due discipline non possono coesistere

perché si contraddicono. Il giudice accerta l'incompatibilità caso per caso, applicando il criterio cronologico (*lex posterior derogat priori*).

c) Abrogazione per nuova disciplina dell'intera materia. Il legislatore detta una disciplina organica che regola per intero una materia già disciplinata: le norme precedenti sono abrogate anche se non incompatibili con le nuove, perché la volontà di sostituire l'intera disciplina è implicita nella completezza della nuova regolazione.

L'abrogazione non equivale all'annullamento: la norma abrogata perde efficacia per il futuro ma rimane applicabile ai rapporti sorti sotto la sua vigenza, salvo diversa disposizione transitoria nella legge introduttiva stessa. La norma annullata dalla Corte Costituzionale (per illegittimità costituzionale), invece, cessa di produrre effetti anche per il passato, con il limite dei rapporti oramai già esauriti.

Il principio di irretroattività.

Il principio di irretroattività della legge è enunciato dall'art. 11 delle Preleggi.

Art. 11 disp. prel. – *Efficacia della legge nel tempo*

[1] La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

[2] I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

Il principio significa che la legge nuova si applica ai fatti e ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore, non a quelli anteriori. La sua *ratio* è la tutela della certezza del diritto e dell'affidamento dei consociati: chi ha agito conformemente alla legge vigente non può vedersi applicare retroattivamente una disciplina diversa.

L'irretroattività non ha tuttavia rango costituzionale in materia civile: l'art. 25, c. 2, Cost. la impone solo in materia penale (divieto di applicazione retroattiva della legge penale sfavorevole). In materia civile, il legislatore può derogare al principio mediante una disposizione espressa, purché la retroattività non si ponga in contrasto con altri principi costituzionali – in particolare il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e la tutela dell'affidamento.

Il diritto intertemporale.

Quando una legge nuova sostituisce una legge vecchia, si pone il problema di quale delle due si applichi ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della nuova legge e non ancora esauriti. Si parla in questo caso di diritto intertemporale o di norme transitorie.

In assenza di disposizioni transitorie espresse, i criteri generali sono i seguenti:

- a) I fatti già compiuti sotto la legge vecchia rimangono disciplinati da essa (principio del *tempus regit actum*).
- b) Gli effetti futuri di rapporti sorti sotto la legge vecchia sono di regola disciplinati dalla legge nuova, salvo che ciò travolga aspettative legittime già consolidate.
- c) I contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge nuova sono di norma disciplinati dalla legge vigente al momento della conclusione, in forza del principio di conservazione degli atti giuridici.

Ad es., se una legge nuova modifica la disciplina della prescrizione, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma il computo del tempo già trascorso sotto la legge vecchia è conservato.

L'entrata in vigore della legge.

La legge acquista efficacia a partire dall'entrata in vigore, che di norma avviene il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (*vacatio legis*), salvo che la legge stessa preveda un termine diverso – più breve o più lungo a seconda della complessità della disciplina introdotta.

1.7. Il Codice civile del 1942: struttura e contenuto

Il Codice civile italiano vigente è stato approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ed è entrato in vigore il 21 aprile 1942. Ha sostituito il precedente Codice civile del 1865, di ispirazione napoleonica, unificando in un unico testo la disciplina civile e quella commerciale.

La struttura.

Il Codice civile è articolato in sei Libri, preceduti dalle Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi) e seguiti dalle Disposizioni di attuazione e transitorie.

Le Preleggi.

Le Disposizioni sulla legge in generale (artt. 1-16) precedono il Codice e ne costituiscono la premessa metodologica. Contengono le norme sulle fonti del diritto, sull'interpretazione della legge, sull'analogia, sull'abrogazione, sull'efficacia della legge nel tempo e nello spazio e sul diritto

internazionale privato. Pur non facendo parte del Codice civile in senso stretto, le Preleggi si applicano all'intero ordinamento giuridico italiano.

Il Codice civile.

Libro I – Delle persone e della famiglia (artt. 1-455). Disciplina la persona fisica, la capacità giuridica e di agire, le persone giuridiche, il domicilio e la residenza, il matrimonio, la filiazione, l'adozione, la responsabilità genitoriale, la tutela e le misure di protezione degli incapaci, gli alimenti.

Libro II – Delle successioni (artt. 456-809). Disciplina la successione a causa di morte, i diritti dei legittimari, l'acquisto dell'eredità, la divisione ereditaria e le donazioni.

Libro III – Della proprietà (artt. 810-1172). Disciplina i beni, il diritto di proprietà nelle sue varie forme, i diritti reali di godimento su cosa altrui (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù), la comunione, il possesso e le azioni a tutela della proprietà e del possesso.

Libro IV – Delle obbligazioni (artt. 1173-2059). È il libro più esteso. Disciplina le obbligazioni in generale, il contratto in generale, i singoli contratti tipici, le promesse unilaterali, i titoli di credito, la gestione di affari, il pagamento dell'indebito, l'arricchimento senza causa e i fatti illeciti.

Libro V – Del lavoro (artt. 2060-2642). Disciplina le attività produttive, l'imprenditore e l'impresa, l'azienda, i segni distintivi, la concorrenza, le società, le cooperative e il lavoro subordinato e autonomo.

Libro VI – Della tutela dei diritti (artt. 2643-2969). Disciplina la trascrizione e le forme di pubblicità, le prove, la responsabilità patrimoniale, le cause di prelazione, il pegno, l'ipoteca e la prescrizione.

Le Disposizioni di attuazione.

Le norme in esame seguono il Codice Civile e ne completano la disciplina operativa e procedurale. Contengono le norme relative all'organizzazione dei registri (come il registro delle imprese), alle modalità di esercizio di determinati diritti, alle procedure concorsuali e societarie di dettaglio, nonché le regole transitorie per regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa. Pur non dettando i principi cardine del diritto sostanziale, queste disposizioni integrano l'intero impianto codicistico dettando le regole pratiche e applicative per la sua concreta attuazione nell'ordinamento giuridico italiano. La loro rilevanza è indiscussa (ad es. l'art. 111-undecies delle disp. att. è argomento principale della dottrina prevalente per ammettere la partecipazione e l'assunzione della carica di amministratore in società di persone da parte di persone giuridiche).